SENT. N. 315/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24581** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

C.M.L., cod. fisc. ***omissis***, nata il ***omissis***

a ***omissis***, residente in ***omissis***, Via ***omissis***,

rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana DAGNA (cod. fisc. DGNLCN64L68L219S) del Foro di Torino, giusta delega in atti e con essa elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torino, Via Palmieri n. 43, PEC *lucianadagna@pec.ordineavvocatitorino.it*;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (cod. fisc. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Zecchini e dall' Avv. Franca Borla con le quali è elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9;

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, già docente di scuola primaria, ha contestato la sospensione di fatto della pensione di inabilità, operata dall'INPS a decorrere dal maggio 2023, con condanna dell'Istituto al ripristino immediato del trattamento pensionistico n. 50142163, con corresponsione di tutti i ratei arretrati da maggio 2023, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo effettivo, previa compensazione con le somme effettivamente percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di vecchiaia dal giugno 2024 sino all'effettivo ripristino.

In via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di inabilità dal 9 luglio 2014 ad aprile 2023, per buona fede della ricorrente e per errore esclusivamente imputabile all'ente erogatore, ai sensi dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973.

A sostegno della domanda, ha esposto i seguenti fatti:

- sottoposta a visita, con verbale n. 5085 del 9 gennaio 2014, la Commissione Medica di Verifica di Torino esprimeva il giudizio di "inidoneità psicofisica temporanea ed assoluta a qualsiasi impiego e mansione del profilo, area, categoria di appartenenza fino al 30.06.2014. non riutilizzabile";
- con successivo verbale n. 5726 del 30 giugno 2014, all'esito di nuova visita medica, la Commissione modificava il precedente giudizio esprimendo parere di "inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio quale dipendente della amministrazione pubblica e a proficuo lavoro ove previsto dai rispettivi ordinamenti. non riutilizzabile";
- con determina n. 094201400003054 del 29 ottobre 2014, l'INPDAP conferiva alla Sig.ra C. la pensione diretta di inabilità a decorrere dal 9

luglio 2014;

- con lettera prot. INPS.8100.14/04/2023.0198409 del 14 aprile 2023, l'INPS comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo “tendente all'annullamento del trattamento pensionistico ed al conseguente accertamento dell'entità dell'indebito derivante dalle somme corrisposte a partire dalla data del 09/07/2014”, precisando che il procedimento era stato avviato "nell'ambito del proc.to penale n. 8694/2014 RGNR della procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a carico del dr. Enrico Maggiore" ed allegando il verbale della Commissione Medica di Verifica n. 11905 del 23 febbraio 2023;

- il menzionato verbale concludeva nei seguenti termini: “Sulla base della integrazione della visita medica effettuata, del raccordo anamnestico, della documentazione sanitaria richiesta, la sig.ra C.M.L. deve ritenersi attualmente: non idonea a proficuo lavoro per ragioni anagrafiche. Sul punto si precisa che la odierna valutazione ha evidenziato patologie di natura prettamente ortopedica ed, in secondo luogo, di natura foniatrico respiratoria, che per entità ed inferenza sulla capacità lavorativa in mansioni di insegnamento, avrebbero consentito all'epoca della concessione del beneficio, un impiego in mansione alternativa quale sostegno alla didattica ovvero mansioni amministrative”;

- il menzionato verbale fa riferimento, nei dati anamnestici, a un presunto giudizio della Commissione Medica Superiore del 18.7.2016 che avrebbe espresso “giudizio non condivisibile” rispetto al verbale del 30.6.2014, verbale mai notificato alla ricorrente;

- ad oggi l'INPS non ha mai notificato alla ricorrente alcun provvedimento di revoca della pensione di inabilità ma ha sospeso l'erogazione della pensione di

inabilità a decorrere dal mese di maggio 2023, riconoscendo invece la pensione di vecchiaia cat. VOCTPS con iscrizione n. 20017574 con decorrenza 25 novembre 2020;

- inoltre, l'Inps ha operato e continua ad operare trattenute mensili per € 350,00 sulla pensione di vecchiaia, a titolo di "accantonamento somme", ed ha trattenuto l'intero importo degli arretrati della pensione di vecchiaia (€ 113.255,44 per il periodo dal 25 novembre 2020 al maggio 2024) mediante la voce "trattenute sul conguaglio" di pari importo;
- dal mese di maggio 2023 al mese di maggio 2024 nulla è stato corrisposto a titolo pensionistico alla sig.ra C. né a titolo di pensione di inabilità, né a titolo di pensione vecchiaia.

La ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere i procedimenti mediante l'adozione di un provvedimento espresso e richiama giurisprudenza di questa stessa Sezione. In ordine al merito della ripresa dei ratei già maturati, eccepisce la violazione degli artt. 203-206 del d.P.R. n. 1092/1973, anche in considerazione dell'assoluta buona fede della ricorrente.

L'Inps si costituisce insistendo per il rigetto del ricorso, sull'assunto del venire meno delle condizioni per il godimento della pensione di inabilità.

La causa è stata discussa all'udienza del 13 ottobre 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, sotto plurimi profili.

In primo luogo, occorre rilevare l'assoluta assenza di un provvedimento di revoca o sospensione della pensione in godimento, tale non potendo qualificarsi né la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 14 aprile 2023 (che, anzi, correttamente preannuncia l'adozione di un "circostanziato provvedimento amministrativo") né l'allegato verbale della Commissione medica di verifica n. 11905 del 23.02.2023.

Sotto altro profilo, emerge l'assoluto difetto di prova delle ragioni a sostegno della tacita revoca: il menzionato verbale del febbraio 2023 al suo interno fa espresso riferimento ad un verbale della Commissione medica superiore del 18.07.2016, non prodotto dall'Istituto e, allo stato, da ritenersi mai comunicato alla stessa parte.

Sull stesso piano, va altresì considerato che il verbale n. 11905 contiene un riferimento all'anamnesi al momento della visita e richiama documentazione clinica relativa agli anni 2022 e 2023, senza neppure richiamare tutte le patologie riscontrate nel verbale della Commissione medica del giugno 2014: anche sotto tale profilo, la revisione di un giudizio medico legale espresso 10 anni prima appare assolutamente priva di elementi probatori a sostegno.

L'unico rilievo di merito, quindi, deriva dal richiamato giudizio della Commissione medica superiore, la quale sembrerebbe, nel 2016, aver ritenuto non condivisibile il giudizio della Commissione medica di verifica.

Ora, come già ritenuto dallo scrivente in vicende analoghe, questo sintetico riferimento non supportato né dalla produzione del relativo verbale, né dall'esposizione delle ragioni che avrebbero indotto la Commissione medica nel 2024 a chiedere una revisione né, infine, dalla natura del procedimento penale relativo al Presidente della Commissione medica che aveva valutato la

ricorrente nel 2015 (rimasta del tutto estranea a tale procedimento, in difetto di contrarie indicazioni da parte della difesa dell'Istituto), inducono a ritenere il menzionato riferimento alla CMS del tutto insufficiente ad inficiare il giudizio medico legale che ha fondato il riconoscimento della pensione di inabilità in capo alla ricorrente.

Infine, ulteriore profilo di illegittimità dell'operato dell'Istituto deriva dalla disciplina di cui agli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/73: non si discute, invero, della possibilità dell'Istituto di procedere ad una revisione del trattamento pensionistico erogato in presenza di fatti successivi, ma nessuno dei termini di cui all'articolo 205 è stato osservato (o quantomeno, a fronte della contestazione di controparte, l'Inps non ne ha dato prova).

L'Inps dovrà quindi procedere al pagamento dei ratei non corrisposti, previa compensazione con le somme effettivamente percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di vecchiaia.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di inabilità n. 50142163 e, per l'effetto, condanna l'Inps alla corresponsione di tutti i ratei arretrati da maggio 2023, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo effettivo;

Condanna l'Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 3.100,00 (tremilacento/00), oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Torino, il 13 ottobre 2026.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 13/10/2026 Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente